

Civile Sent. Sez. L Num. 34721 Anno 2021

Presidente: RAIMONDI GUIDO

Relatore: PAGETTA ANTONELLA

Data pubblicazione: 16/11/2021

SENTENZA

sul ricorso 21257-2019 proposto da:

C.L.O. LAVORATORI ORTOMERCATO S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MASALA;

- ricorrente -

contro

DI MIZIO FABRIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato
FABIO LUZI


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 14/01/2019 R.G.N. 268/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per
il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso e
accoglimento del terzo per quanto di ragione.

udito l'Avvocato GIOVANNI MASALA

udito l'Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega verbale
Avvocato FABIO LUZI.



A small, handwritten mark or signature is located on the right side of the page, near the middle vertically. It consists of a few curved lines.

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012 con il quale Fabrizio Di Mizio aveva impugnato sia la delibera in data 20.6.2016 di esclusione dalla C.L.O. Cooperativa Lavoratori Ortomercato s.c.r.l. sia il licenziamento disciplinare comunicatogli con nota in pari data, previa ordinanza di mutamento del rito (da rito cd. Fornero a rito del lavoro), dichiarò la illegittimità di entrambi i provvedimenti e risolti sia il rapporto societario che il rapporto lavorativo condannando la Cooperativa resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte di appello di Ancona, respinto l'appello principale della Cooperativa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del Di Mizio, dichiarata la persistenza del rapporto sociale, ha condannato ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 la Cooperativa alla reintegrazione del socio lavoratore nel posto di lavoro, alla corresponsione della indennità risarcitoria, rideterminata in 12 mensilità della retribuzione, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione.

3. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello, premesso che non era stato adeguatamente censurato l'accertamento del giudice di prime cure di insussistenza del fatto posto a base sia della delibera di espulsione che del licenziamento disciplinare, e che tale ricostruzione era frutto di condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che tanto comportava la illegittimità della delibera di esclusione del socio e del licenziamento con ricostituzione *ex tunc* del rapporto associativo; ha fondato l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 sul rilievo che l'art. 1, comma 1, l. n. 142 del 2001, di revisione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, esclude la tutela reale non in maniera generalizzata ma solo nei casi in cui venga meno in via definitiva il rapporto associativo; viceversa, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi era stato ripristino del rapporto associativo nulla ostava all'applicazione dell'art. 18 nel testo novellato dalla l. n. 92 del 2012; in tale prospettiva la tutela reintegratoria si giustificava con l'accertamento dell'insussistenza del (medesimo) fatto materiale a base sia della delibera di espulsione che del licenziamento, fatto consistente in << diverbio litigioso... cui siano seguite le vie di fatto anche con conseguenze di lieve entità >>.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.L.O. Lavoratori Ortomercato s.c.r.l. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente rileva il Collegio che la esistenza di un procedimento (iscritto al n. RG 21261/2021) tra la Cooperativa ricorrente e Leonardo Rossetti, procedimento che nella nota di segnalazione depositata dal procuratore della società si assume, senza ulteriori esplicitazioni, essere "collegato" all'odierno procedimento, non giustifica il differimento ad altra udienza della trattazione del presente giudizio vertente tra parti solo parzialmente coincidenti con quelle di cui al procedimento indicato dal procuratore della società.

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 436 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che il capo della sentenza di primo grado con il quale era stato dichiarato

risolto il rapporto associativo non era stato investito dal gravame di controparte; il giudice di appello aveva errato laddove, analizzando i motivi di appello incidentale, aveva ritenuto che con esso il lavoratore aveva inteso conseguire anche il ripristino del rapporto associativo, in tal senso valorizzando la memoria di costituzione in appello del Di Mizio; tale ricostruzione si poneva, infatti, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esigeva che l'atto di gravame contenesse la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 2909 cod. civ. e/o dell'art. 324 cod. proc. civ., per omesso rilievo del giudicato formatosi sulla cessazione del rapporto associativo, cessazione dalla quale scaturiva la preclusione della accordata tutela reale e la sola eventuale applicabilità della tutela obbligatoria.

4. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa dell'art. 2, l. n. 142 del 2001. Assume che la tesi della Corte distrettuale secondo la quale in caso di ripristino del rapporto associativo non vi erano ostacoli all'applicazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 nel testo novellato dalla legge n. 92 del 2012 confligge con il dettato testuale dell'art. 2 cit. che esclude l'applicabilità dell'art. 18 cit. quando la cessazione del rapporto di lavoro sia effetto della delibera di esclusione.

5. Il primo e il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati.

5.1. Parte ricorrente, pur formalmente riconducendo le censure articolate al paradigma dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., sviluppa ragioni di doglianze intese in realtà a far valere anche e soprattutto un vizio di attività del giudice di merito e quindi un vizio riconducibile all'art. 360, comma, 1 n. 4 cod. proc. civ.

5.2. Sotto il profilo della violazione di legge, la circostanza che la Corte distrettuale abbia dato atto che la censura che investiva la cessazione del rapporto associativo era stata formulata in maniera indiretta non è affermazione intrinsecamente idonea di per sé sola e per la sua genericità a evidenziare l'errore di diritto del giudice di merito in ordine al significato ed alla portata applicativa delle prescrizioni in tema di chiarezza e specificità dell'impugnazione desumibili dal paradigma legale dell'art. 342 cod. proc. civ. e dall'art. 434 cod. proc. civ. secondo la interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte; con indirizzo consolidato, infatti, il giudice di legittimità, ferma la esigenza di chiarezza nella individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata in ragione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, ha escluso la necessità dell'utilizzo di forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di sentenza ai fini della validità dell'impugnazione (Cass. Sez. Un. 16/11/2017, n. 27199 e, in senso conforme, tra le altre: Cass. 30/05/2018, n. 13535; Cass. 12/02/2019, n. 4136).

5.3. In relazione al denunciato difetto di attività del giudice di merito, per come concretamente denunciato, occorre premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del *tantum devolutum quantum appellatum* (art. 437 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un *error in procedendo* che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti. (Cass. 10/10/2014 n. 21421; Cass. 22/07/09, n. 17109; Cass.

12/01/2006 n. 409; Cass. 24/06/2004, n. 11755). L'esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda richiede tuttavia che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077; Cass. 28/11/2014 n. 25308; Cass. 21/04/2016 n. 8069).

5.4. Parte ricorrente non ha osservato tale onere in quanto ha proceduto nel ricorso per cassazione ad una trascrizione solo parziale della memoria di costituzione con appello incidentale di controparte; manca, infatti, del tutto la parte relativa alle conclusioni spiegate in quel giudizio ed inoltre la stessa trascrizione della parte espositiva è connotata dalla presenza in più parti di puntini sospensivi, presenza che preclude in radice la completa conoscenza dell'atto la cui portata deve essere verificata, per costante giurisprudenza di questa Corte, attraverso la complessiva valutazione dello stesso (v., tra le altre, Cass. 18/07/2007, n. 15966; Cass. 04/08/2006 n. 17760. Tale trascrizione nello specifico si rendeva tanto più necessaria in quanto nella sentenza impugnata sono trascritte le conclusioni spiegate dal Di Mizio con l'appello incidentale, conclusioni che contengono un chiaro riferimento alla richiesta di ricostituzione del rapporto associativo (v. punto 2, delle conclusioni dell'appellante incidentale riportate a pag. 3 della sentenza impugnata).

6. Dalle considerazioni che precedono deriva quindi che nessun giudicato può ritenersi formato sulla cessazione del rapporto associativo, conseguendone la inconfigurabilità in radice del mancato rilievo di esso denunziato con il secondo motivo.



7. Il terzo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.

7.1. Il tema delle tutele esperibili in fattispecie quale quella della cooperativa di lavoro - caratteristicamente connotata dalla esistenza di un duplice rapporto, associativo e di lavoro, e dalla correlativa differenziazione dei relativi atti estintivi - ed, in particolare, la verifica degli spazi di applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 l. n. 300 del 1970, che aveva trovato soluzioni differenziate nella giurisprudenza di questa Corte, è stato ricomposto con l'intervento nomofilattico di Cass. Sez. Un. 20/11/2017, n. 27436 nel senso che << In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore. (Nella specie, la S.C. in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione d'appello che aveva ritenuta ammissibile l'impugnativa del licenziamento da parte del socio lavoratore pur in carenza di impugnazione della delibera di esclusione, e rimesso gli atti alla sezione lavoro per il seguito di competenza>> (Cass. Sez. Un. 27436/2017 cit.).

7.2. A tale approdo il Supremo Collegio è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni: a) nelle cooperative regolate dalla legge n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore; b) è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti che determina la dipendenza delle loro

vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore; c) alla duplicità di rapporti *può* corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni; , d) la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la sola tutela restitutoria; e) la invalidazione della delibera di esclusione ha, invece, un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro ripetendosi in tal modo la genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale ; f) tale tutela <<*risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica (sulla quale invece punta, una volta «rimosso il provvedimento di esclusione», Cass. 4 giugno 2015, n. 11548)>> (Cass. Sez. Un, n. 27436/2017 cit.).*

7.4. Il coerente sviluppo di tali indicazioni riferite alla fattispecie in esame, connotata dalla presenza di due provvedimenti entrambi impugnati, la delibera di esclusione ed il provvedimento di irrogazione del licenziamento (disciplinare), comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera determina, con efficacia *ex tunc*, ove, come nel caso di specie, sia la delibera che il licenziamento siano fondati sul medesimo fatto, in simmetria con gli effetti connessi alla sua adozione, sia la ricostituzione del rapporto associativo sia la ricostituzione del rapporto di lavoro "travolto" dalla delibera di espulsione risultata illegittima.

7.5. L'effetto pienamente ripristinatorio del rapporto - associativo e di lavoro - conseguente all'annullamento della delibera di espulsione per insussistenza del medesimo fatto alla base del recesso non consente di individuare residui spazi per l'utile esplicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 l. n. 300 del 1970.

7.6. L'apparato rimediale in punto di conseguenze economiche connesse all'illegittimità del recesso sarà in questo caso quello di regola previsto dall'ordinamento per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto (come accade ad es. in tema di contratto di lavoro nel quale sia dichiarata la illegittimità del termine, oppure in tema di licenziamento orale, per questo inefficace) per cui all'effetto ripristinatorio sarà possibile affiancare, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, la tutela risarcitoria secondo gli ordinari criteri.

7.7. La soluzione qui propugnata non finisce, come sostenuto, con il vanificare il disposto dell'art. 2, l. n. 142 del 2001 a mente del quale << Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo >>, per cui – si sostiene- una volta venuta meno la delibera di esclusione e ripristinato il rapporto associativo non vi sarebbero ragioni per precludere la tutela ex art. 18 cit. .

7.8. È, infatti, pur sempre possibile recuperare spazi all'applicazione della tutela ex art. 18 St. lav.; ciò non solo nella ipotesi, invero teorica, di licenziamento intimato in assenza di delibera di espulsione dalla compagine sociale ma anche quando la delibera di espulsione del socio e l'atto di licenziamento, sia pure contestuali, riposino su ragioni differenti non sovrapponibili ; in questo caso, infatti, appare più coerente con la ricostruzione della posizione del socio lavoratore in termini di coesistenza di una duplicità di rapporti – lavorativo e societario - ritenere che la caducazione della delibera di espulsione invalida non comporti direttamente un effetto ripristinatorio (anche) del rapporto di lavoro pregresso, inciso dall' autonomo effetto estintivo scaturito dal licenziamento; se il rapporto si è estinto sulla



base di un atto di licenziamento fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle alla base della delibera di esclusione, l'annullamento di tale delibera determina solo la rimozione dell'effetto preclusivo all'instaurazione del rapporto di lavoro connesso alla necessaria qualità di socio ma non travolge l'effetto estintivo conseguente al licenziamento; in questo caso, per il concreto ripristino del rapporto di lavoro, sarà necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione con possibilità quindi di ricorrere alla tutela reintegratoria ex art. 18 St. Lav. .

8. La sentenza impugnata, laddove in presenza di delibera illegittima fondata sui medesimi fatti alla base del licenziamento, ha riconosciuto al lavoratore la tutela reale non è coerente con la ricostruzione complessiva sopra operata per cui, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, si impone la cassazione *in parte qua* della decisione con rinvio alla Corte di appello di Bologna.

9. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 16 settembre 2021

Il Consigliere est.

Antonella Pagetta



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. ~~Enrico~~ Secchi

Il Presidente

Guido Raimondi

